

Appello 05-08

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli e Eugenio Torre (membri), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti), con Sergio Pepe e Fabio Donadono (uditori), ha assunto la seguente decisione

sull'appello proposto in termini dall'imbarcazione "BAMBINA" ITA 9255 per chiedere la riforma della decisione assunta dal Comitato per le Proteste (d'ora in avanti denominato "Comitato") del XVI Campionato Intercircoli Marina di Sestri Ponente, organizzato dal Comitato Intercircoli dal 6 marzo al 15 maggio 2005.

Il 20 maggio 2005 venne disputata la 2a prova del Campionato di cui in epigrafe, al termine della quale "BAMBINA" ITA 9255 e "BOTTA DRITTA" ITA 9034 presentarono incrociate proteste.

In data 23 marzo 2005 le due barche coinvolte ed una terza barca testimone ("CHARMS" ITA 13588) vennero convocate in udienza presso la sede della Lega Navale Italiana di Sestri Ponente. Al termine dell'udienza il "Comitato" annunciò a voce che le decisioni sarebbero state comunicate per telefono o per E-mail la stessa sera. Risulta in atti che la predetta decisione venne pubblicata con uno scheletrico verbale sotto forma di Comunicato non datato, esposto all'Albo Ufficiale.

Nel suo appello "BAMBINA" ITA 9255 lamenta principalmente:

- il mancato rispetto della procedura prevista dalle regole ISAF [63.3\(a\)](#) e [63.6](#) in quanto le audizioni delle [Parti](#) avvennero separatamente, e ciò in aperto contrasto con il diritto delle [Parti](#) di rivolgere domande e di prendere contemporaneamente atto delle deposizioni di qualsiasi persona che fornisca prove o ponga quesiti;
- che l'audizione del testimone è avvenuta fuori udienza;
- che la squalifica a suo danno è imputabile ad una errata valutazione dei fatti.

In sede di osservazioni, il Presidente del "Comitato" espone dettagliatamente le valutazioni sulla dinamica dell'incidente. Il Presidente sostiene inoltre che "in presenza di una sostanziale coincidenza ai sensi della ricostruzione dell'incidente fra il contenuto della protesta e la deposizione del testimone, considerata l'impossibilità da parte di quest'ultimo di presenziare all'udienza, il Comitato ritenne non necessario il contraddittorio, nella convinzione di non ledere per nulla il diritto alla difesa delle [Parti](#); né in tal senso venne formulata alcuna richiesta dal 'appellante in sede di udienza"

L'appello appare fondato e meritevole di accoglimento. Infatti, preliminarmente si rileva:

1. che dal "verbale/Comunicato" non compare né la decisione in merito alla ammissibilità della protesta né l'accertamento dei fatti relativo alla dinamica dell'incidente (ingaggio in boa e collisione) su cui si basa la conseguente applicazione delle Regole e sulla cui legittimità è deputata ad esprimersi la Giuria di Appello (Regola [70.1](#));
2. si rileva inoltre che nessun motivo di opportunità consente ad un "Comitato" di eludere le regole [63.3\(a\)](#) e [63.6](#) in merito alla procedura di conduzione di una udienza, il che invece avvenne in aperto contrasto con il diritto delle [Parti](#) di rivolgere domande e di prendere contemporaneamente atto delle deposizioni di qualsiasi persona che fornisca prove e/o formuli quesiti.
3. si rileva infine che qualsiasi valida testimonianza deve avere luogo nel corso dell'udienza ed alla presenza di tutte le [Parti](#) coinvolte.

Per questi motivi

La Giuria di Appello:

- annulla la decisione assunta dal Comitato per le Proteste del XVI Campionato Intercircoli Marina di Sestri Ponente e pubblicata con “verbale/Comunicato” non datato
- rinvia gli atti al Giudice di 1° grado affinché riconvochi le [Parti](#), tenga una nuova udienza ai sensi del vigente Regolamento ed assuma la decisione che riterrà più equa.

Così deciso in Genova il giorno 8 luglio 2005

Il Presidente Giuseppe Meo